Riferimenti legislativi

Per la scuola primaria, l'adozione alternativa o "adozione di strumenti alternativi al libro di testo" (già prevista nel D.P.R. 419/74 e ratificata dalla L.517/77) è consentita alle classi che attuino sperimentazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 275/99.

Lo affermano gli artt. 7, 151 e 156 del DLGS 297/94 che richiamano due articoli dello stesso Testo Unico abrogati successivamente dal Regolamento sull'Autonomia in quanto sostituiti dalle prerogative contemplate per l'appunto all'art. 6.

Il collegamento alla legge finanziaria per il 1999 (L 448/98, art. 27 comma 4) ha esteso le disposizioni dell'artt. 7, 151 e 156 del TU a tutte le classi della scuola dell'obbligo.

Secondo queste disposizioni, dunque, la scelta alternativa ai libri di testo è possibile nelle classi che attuano una sperimentazione.

Di fondamentale importanza è anche l'art.4 c.5 del DPR 275/99 che, secondo alcune interpretazioni, consentirebbe una lettura più estensiva collegando la scelta alternativa alla sola coerenza con il POF. Il comma cita testualmente: "...la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa".

Per quanto concerne le novità sulle adozioni si fa riferimento alle disposizioni legislative introdotte dall'articolo 15 della legge n. 133/2008 e dalla legge n. 221/2012, dal decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e dal decreto legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013 come riassunti nella Nota ministeriale 2581 del 09/04/2014 per l'anno scolastico 2014/2015 (confermata dalla Nota ministeriale 4586 del 15 marzo 2019). In particolare i commi 1, 2 e 3 della L. 128/13, riportate integralmente per le nuove prospettive che aprono anche ai progetti sperimentali di adozione alternativa la libro di testo. I commi seguenti fanno esplicito riferimento alla sperimentazione dell'adozione alternativa al libro di testo o ad attività di elaborazione di materiale didattico da essa previste e praticate. La cultura digitale apre orizzonti interessanti di ampliamento e approfondimento del progetto sperimentale.

Comma 1. Sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)

Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, sono definite politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale

e civile, così come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005).

Comma 2. Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013)

Il Collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso